

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000
in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi**

OGGETTO: Selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

La sottoscritta dott.ssa Dorotea Giancola, in qualità di dipendente dell'AdSP, al fine della designazione quale segretaria verbalizzante della Commissione Esaminatrice della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, degli art. 51 e 52 (1) del Codice di Procedura Civile, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché degli artt. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità che assume con la presente,

DICHIARA

- 1) di non incorrere nelle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- 2) di non essere stato condannato, anche con Sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) (art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001);
- 3) di non far parte del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Ionio, dei Sindaci revisori dell'AdSP del Mar Ionio e dei dipendenti della stessa che ricoprono cariche politiche ovvero che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle Associazioni Professionali (art. 12, co. 3, Regolamento per il Reclutamento del Personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio);
- 4) che, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali, non sussistono situazioni di incompatibilità con nessuno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. (parenti e affini sino al quarto grado);
- 5) che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle norme specifiche del Codice di comportamento dell'Ente;

SI IMPEGNA

ad astenersi in ogni situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura (anche non patrimoniali) oltre che in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, dal partecipare alla procedura di che trattasi.

Ad aggiornare tempestivamente la dichiarazione in caso di variazione.

Ai fini di quanto sopra, prende atto dell'elenco dei partecipanti alla selezione di cui all'oggetto.

(1)

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativi decreti collegati (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 39/2013, ecc...);

- Art. 51. CPC

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

- Art. 52. CPC

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Inoltre, prende atto che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R., la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Taranto, lì 15/04/2025

In fede
Dorotea Giancola (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Si allega documento di identità in corso di validità.